



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

RDO N. 6221096 - FORNITURA ARREDI DA
UFFICIO PER LA SEDE AGCM DI VIA LOVANIAIO 10-
ROMA E SERVIZI CONNESSI

- DISCIPLINARE DI GARA —

CIGBB403E8620 - RDO N. 6221096

1. PREMESSA.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI, SOPRALLUOGO	3
3. OGGETTO DELL' APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, DURATA E IMPORTO	5
4. REVISIONE PREZZI.....	7
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	8
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	8
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	10
8. AVVALIMENTO.....	12
9. SUBAPPALTO	14
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO	16
12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	17
13. OFFERTA TECNICA	24
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	28
16. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	28
17. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	33
18.METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	34
19. PUNTEGGI FINALI	34
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	35
21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	35
22.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	37
23. SICUREZZA: DUVRI E DVR.....	34
24. AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	37
25. ACCESSO AGLI ATTI.....	39
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	39

1. PREMESSA

L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (in appresso per brevità anche "Autorità" o "AGCM") intende procedere all'acquisto della fornitura degli arredi da destinare alla sede sita in Roma, via Lovanio n. 10 e dei relativi servizi connessi, secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel capitolato tecnico e nella documentazione di gara.

A tal fine, si ricorre a procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice") mediante una Richiesta di Offerta (RdO) nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), bando Beni - Categoria merceologica "Arredi per ufficio e complementi di arredo", aperta a tutti gli operatori abilitati, nonché secondo le regole e modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

Le condizioni particolari di contratto sono disciplinate nel documento "Obblighi contrattuali" e nel Capitolato tecnico (e allegati), caricati a sistema ed allegati alla RdO unitamente al presente Disciplinare di gara.

In particolare, la fornitura di arredi dovrà essere conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, di cui al DM 23 giugno 2022, pubblicato in G.U.R.I. n. 184 del 8 agosto 2022, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Il luogo di consegna della fornitura è via Lovanio n. 10, Roma- codice NUTS ITI43, CIG BB403E8620 - CUI F97076950589202500004.

Il presente Disciplinare di Gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, alle modalità di compilazione e presentazione dell'Offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione e contiene ulteriori informazioni relative all'affidamento di cui trattasi, mentre le caratteristiche e le modalità esecutive del servizio sono precisate nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati (**All.1**).

L'amministrazione appaltante è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con sede in Piazza G. Verdi 6/A - 00198 ROMA - C.F. 97076950589 - www.agcm.it.

Il RUP per la presente procedura è il Dott. Stefano Leone, tel. 06 85821302, e-mail: gare.contratti@agcm.it - stefano.leone@agcm.it.

Il Responsabile della fase di affidamento è la dott.ssa Maria Grazia Perulli, tel. 06 85822316, e-mail: gare.contratti@agcm.it - mariagrazia.perulli@agcm.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI, SOPRALLUOGO

2.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara, accessibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" e sulla Piattaforma MEPA, comprende:

- a) disciplinare di gara;
- b) capitolato tecnico e allegati;
- c) obblighi contrattuali;
- d) domanda di partecipazione;

- e) documento di gara unico europeo - DGUE;
- f) patto di integrità;
- g) Documento Unico di Valutazione dei Rischi standard da Interferenze (DUVRI);
- h) ulteriori elementi dell'offerta economica.

2.2. Chiarimenti e comunicazioni

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare **entro le ore 12.00 del 27 aprile 2026** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

I chiarimenti e/o le rettifiche alla documentazione di gara, che l'Amministrazione appaltante riterrà di elaborare, come anche ogni altra informazione relativa alla procedura di gara, sono fornite in formato elettronico almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sul sito www.acquistinretepa.it del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet prima del caricamento dell'offerta sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.

L'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, co.2 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.3. Sopralluogo (facoltativo)

Il sopralluogo dell'immobile sito in Roma alla via Lovanio n.10, dei relativi locali e delle aree di pertinenza, presso cui sarà eseguita la fornitura come descritta nel Capitolato tecnico, è facoltativo.

Il sopralluogo può rendersi opportuno per una maggiore comprensione generale dello stato dei luoghi e di alcuni aspetti funzionali della fornitura quali, per esempio, le dimensioni dei passaggi, le condizioni per il posizionamento dei mezzi per la consegna, le modalità di trasporto al piano (c.d. tiro in alto), le connessioni agli impianti esistenti, etc.

A tale fine, gli Operatori Economici dovranno inoltrare all'AGCM all'indirizzo: gare.contratti@agcm.it, entro **le ore 20.00 del 17 aprile 2026** una richiesta di sopralluogo sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri (in tale caso allegare anche fotocopia della procura), con l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e di quelli dei soggetti eventualmente delegati ad effettuare il sopralluogo in luogo del richiedente, nonché dei recapiti (indirizzo, telefono, e-mail, pec). Alla richiesta dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identificazione del richiedente e della/e persona/e eventualmente delegata/e.

Si precisa che - ove richiesto - il sopralluogo dovrà essere effettuato **entro il 23 aprile 2026** al fine di assicurarne la coerenza rispetto al termine fissato per la formulazione di richieste di chiarimenti e alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Ciascun Operatore Economico partecipante potrà indicare non più di due persone. Non è consentita l'indicazione di un medesimo incaricato da parte di più concorrenti.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento, predisposto dall'AGCM di attestazione di avvenuto sopralluogo.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101, del Codice.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, DURATA E IMPORTO

3.1 Oggetto


La presente procedura ha per oggetto la fornitura degli arredi da ufficio da destinare alla sede AGCM sita in Roma, via Lovanio n. 10 e i relativi servizi connessi quali il trasporto, la consegna, il montaggio e la posa in opera al fine di rendere la medesima funzionale alle esigenze dell'Autorità.

Per un'esauriva trattazione degli elementi e dei requisiti della fornitura oggetto della procedura in argomento, si rimanda al Capitolato Tecnico (e relativi elaborati) allegato al presente Disciplinare, al quale, pertanto, si fa integrale rinvio.

La predetta fornitura sarà erogata presso la sede dell'AGM ubicata in Roma, in via Lovanio n. 10 in relazione alle specifiche esigenze e comunque secondo puntuali indicazioni dell'AGCM.

3.2 Suddivisione in lotti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023 l'appalto è costituito da un unico lotto in ragione della natura omogenea della fornitura - trattandosi di arredi per ufficio per la sede

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI</p>	<p>RDO N. 6221096 - FORNITURA ARREDI DA UFFICIO PER LA SEDE AGCM DI VIA LOVANIO 10- ROMA E SERVIZI CONNESSI</p>
--	---

dell'AGCM in Roma, via Lovanio n. 10 ai quali si vuol assicurare omogeneità di forme, colore e design - e della necessità di ottenere la fornitura e il montaggio degli arredi mediante un unico intervento, che ne consenta l'utilizzazione compiuta.

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo
1	Fornitura di arredi per ufficio e servizi connessi	BB403E8620	€177.150,00

3.3. Durata

La durata massima della fornitura è di mesi n. 6 (sei) dalla data di ultima sottoscrizione del contratto, salvo diversa determinazione dell'AGCM e comunque sino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.

La Fornitura infatti dovrà essere resa, previo unico specifico ordinativo, il quale, salva diversa indicazione dell'Autorità, verrà formalizzato entro 20 giorni dalla data di stipula del Contratto.

In corso di esecuzione del contratto, AGCM si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario l'estensione della durata del contratto fino al completo esaurimento dell'importo di aggiudicazione, previsto quale corrispettivo complessivo per la prestazione di tutte le forniture/servizi oggetto della presente procedura, ove non esauritosi nell'arco della durata contrattuale.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto per motivi di urgenza.

In corso di esecuzione del presente Contratto, l'AGCM si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del Contratto.

Durante la durata contrattuale non è previsto il diritto di esclusiva in favore del Fornitore, potendo l'AGCM rivolgersi, in caso di necessità di arredi, ad altro operatore economico specializzato debitamente selezionato.

3.4 Importo

L'importo stimato a base d'asta per la fornitura oggetto della presente procedura è pari a euro 177.150,00 (centosettantasettemilacentocinquanta/00) oltre IVA e oneri di legge, se dovuti, comprensivi di spese di trasporto, consegna e montaggio.

	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo euro (Iva escl.)
	Fornitura di arredi per ufficio e servizi connessi	39130000-2 (mobili da ufficio)	P	€177.150,00
A)	Importo a base di gara su cui applicare il ribasso			€176.650,00
B)	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€500,00

Importo complessivo (A+B)

€177.150,00

L'importo a base d'asta comprende, oltre agli oneri di sicurezza per rischi interferenti, non soggetti a ribasso, anche i costi della manodopera riferiti ai servizi connessi alla predetta fornitura che la stazione appaltante ha stimato pari ad €3.373,65, calcolati ipotizzando l'impiego di n. 1 operaio comune – livello 6 e n. 1 operaio qualificato livello 5 per il montaggio di n. 85 PDL complessive, tenuto conto del tempo medio di montaggio della singola PDL (pari a circa 2 h), per un totale di circa n. 170 h e sulla base del costo medio orario del lavoro, come previsto nella tabella ministeriale su base nazionale in base ai minimi vigenti ad oggi (e fino ad ottobre 2026), per i dipendenti assunti a tempo indeterminato da aziende che occupano oltre 15 dipendenti. Tali costi non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività prevalente oggetto dell'appalto in conformità all'art. 11 comma 1 del Codice e all' allegato I.01 del Codice, è il seguente:

Commercio (Terziario, Distribuzione e Servizi).

È comunque consentita l'applicazione di un diverso CCNL da parte dell'operatore economico, purché lo stesso risulti coerente con l'attività oggetto dell'appalto e garantisca ai lavoratori tutele economiche e normative equivalenti rispetto a quelle previste dal CCNL indicato dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023 è prevista inoltre l'opzione di incremento delle prestazioni fino a un massimo del 20% del valore contrattuale, per un importo massimo stimato di *euro* 35.430,00 (Iva esclusa).

Fermo quanto sopra, eventuali estensioni, riduzioni, sospensioni o soppressioni di parte del servizio, anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni, avverranno senza oneri aggiuntivi per l'AGCM e saranno comunicate all'Aggiudicatario con preavviso minimo di giorni 20 (venti).

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023, il **valore globale stimato dell'appalto** è pertanto pari a ***euro* 212.580,00** (Iva esclusa) così suddiviso:

Importo a base di gara	€177.150,00
Importo massimo del quinto d'obbligo in aumento	€35.430,00
Valore globale stimato dell'appalto	€212.580,00

4. REVISIONE PREZZI

Tenuto conto di quanto indicato nell'allegato II.2-bis all'art. 1 comma 3 del Codice, stando al quale nel caso di appalti di forniture, la revisione dei prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea, per la presente fornitura non è ammessa la revisione dei prezzi.

I prezzi di affidamento saranno impegnativi per tutta la durata della fornitura in quanto trattasi di contratto di immediata esecuzione.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 36/2023. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice e s.m.i..

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e è), è tenuto anch'esso a indicare in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o stabile di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara;
- in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del d.lgs. n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

In particolare, potranno partecipare alla presente procedura gli Operatori economici che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso, a pena di esclusione dei seguenti:

a) Requisiti di carattere generale

- non versino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dagli artt. 94, 95 e seguenti del Codice e da qualsiasi altra disposizione normativa e regolamentare.

L'Autorità verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del d.lgs. n. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del d.lgs. n. 36/2023 i requisiti generali sono posseduti sia dalle consorziate indicate quali esecutrici sia dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dalla consorziate esecutrice.

Si precisa che avendo ad oggetto la presente procedura la fornitura di arredi da ufficio, la quale non è caratterizzata dalla prevalenza dell'impiego di manodopera, non si applica la clausola sociale di cui all'art. 57, comma 1, lett. a).

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata all'Autorità.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del d.lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione all'Autorità.

Sono considerate misure sufficienti, il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i. a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

- iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- iscrizioni ad Albi e/o Registri eventualmente necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Disciplinare e siano in possesso di tutte le eventuali necessarie Autorizzazioni rilasciate in materia ai sensi della vigente normativa dalle competenti autorità.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del d.lgs. n. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale: il requisito relativo all'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o altro registro professionale per attività inerente all'oggetto di gara deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale: il requisito relativo all'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o altro registro professionale per attività inerente all'oggetto di gara deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara di:

– **almeno n. 3 forniture analoghe** a quelle oggetto della presente procedura di gara, ciascuna di importo unitario – e non cumulato – di almeno €50.000,00 per ciascun anno (IVA esclusa).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Detto requisito speciale, che dovrà essere autocertificato in allegato al DGUE e, ove questo non predisponga l'apposito campo, nelle Dichiarazioni integrative eventuali, in caso di RTI deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane o ad altri Registri deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante potrà comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, entro un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di idoneità professionale solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. Il contratto di avvalimento deve essere allegato:

- **alla domanda di partecipazione** nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
- **all'offerta tecnica** nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla presente procedura alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario, previa richiesta da parte dell'Autorità Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) possono utilizzare, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'art. 67, requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso Consorzio in proprio.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i servizi o le parti di servizio che intende subappaltare con la relativa incidenza in termini percentuali. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

I subappaltatori devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, Parte V del Codice ed eventuali requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del medesimo.

Salvi i casi di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, l'AGCM non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 119 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MePA.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del Codice, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata), si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal medesimo art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e da altri articoli del Codice in tema di subappalto.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 92 comma 2 lett. c) del Codice per il caso in cui si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema di e-Procurement del MePA tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, le offerte, redatte obbligatoriamente in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre **le ore 20.00 del giorno 5 maggio 2026** esclusivamente attraverso la procedura prevista dal Sistema di e-Procurement del MePA. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte sopra indicato;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e – ove richiesta -di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Ove la rettifica sia ritenuta accoglibile, essa è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta né la sua modifica sostanziale.

L'Offerta è composta da:

A – Documentazione amministrativa:

- Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione;
- “Request.xml” del Documento di gara Unico europeo (DGUE) che rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro “Response.xml” del Documento di gara unico europeo;
- Patto di integrità;
- Capitolato tecnico e allegati;
- Obblighi contrattuali;
- DUVRI;
- Documentazione in caso di procura;
- Documentazione in caso di avvalimento;
- Documentazione per i soggetti associati;
- Dichiarazioni integrative eventuali (es. Autocertificazione sul possesso dei requisiti speciali ove il DGUE non consenta l'inserimento);
- Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- Ricevuta avvenuto pagamento contributo di gara.

B – Offerta tecnica:

- Relazione tecnico – illustrativa relativa alla proposta di fornitura nel suo complesso;
- schede tecniche dei prodotti;
- le relazioni richieste nel DM 23 giugno 2022, pubblicato in G.U.R.I. n. 184 del 8 agosto 2022, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

C – Offerta economica:

- Documento di offerta economica generato dal Sistema;
- Ulteriori elementi dell'offerta economica.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del d.lgs. n. 36/2023 possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla stazione appaltante, comunque non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare e/o allegare la seguente documentazione:

A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, che potrà essere redatta utilizzando il modulo **“Domanda di partecipazione – Allegato 1”** predisposto dalla Stazione Appaltante e caricato a sistema, con la quale il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;
- di partecipare alla gara come Impresa singola ovvero in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, fornendo i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata), nonché le parti di lavoro svolte da ciascuna Impresa;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), d) del d.lgs. n. 36/2023, il consorzio indica le consorziate per le quali concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorzio/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- di aver esaminato gli elaborati a corredo posti a base di gara e di avere pertanto esatta cognizione delle prestazioni richieste aventi valore di progetto ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 36/2023;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito internet dell'Autorità <https://www.agcm.it/chi-siamo/normativa/delibere-sull-organizzazione> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011 e dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012;
- il domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo email per l'invio delle comunicazioni della stazione appaltante;

- di essere consapevole che, **qualora siano fornite nell'ambito della presente procedura** - al momento della presentazione dell'offerta oppure delle relative eventuali giustificazioni o precisazioni di cui all'art. 110 del d.lgs. 36/2023 **informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 35 comma 4, lett. a) del predetto decreto, l'operatore economico dovrà contestualmente rilasciare comprovata e motivata dichiarazione in calce al documento contenente le informazioni medesime. Tale dichiarazione, unitamente alla versione non riservata della documentazione in questione da allegare a cura dell'operatore economico, sarà utilizzata nell'ambito dell'istruttoria delle richieste di accesso da parte di terzi; in mancanza di tale dichiarazione l'AGCM riterrà insussistente ogni controinteresse alla riservatezza delle suddette informazioni e procederà sulle eventuali istanze di accesso agli atti dei concorrenti senza la notifica di cui all'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184;**
- le eventuali dichiarazioni integrative previste dal presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D. lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del d.lgs. n.36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente dovrà produrre la “*Response.xml*” del DGUE, nonché lo stesso DGUE in formato PDF, nelle seguenti modalità:

- 1) accede al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l’upload del file “*Request.xml*”
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file “*Response.xml*”.

La “*Response.xml*” del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CADES (con estensione p7m), dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto fornito dei poteri necessari (*in tal caso allegare copia della procura speciale e del documento d’identità*):

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l’intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dalle consorziate per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall’impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
 - nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
 - nel caso di avvalimento per migliorare l’offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI, senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione (che andranno indicati in Offerta tecnica).

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate per conto dei quali il consorzio concorre.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4. Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche

di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della RDO;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della RDO;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della RDO.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, **limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale**, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a euro 35.000,00. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

A.3) PATTO DI INTEGRITÀ debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione:

- dal legale rappresentante dell'Operatore Economico partecipante o dal procuratore fornito dei poteri necessari;
- in caso di partecipazione in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi, aggregazioni di impresa aderenti a contratto di rete) dal Consorzio, nonché da ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate o aggregate;
- in caso di ricorso all'avvalimento, anche dal legale rappresentante dell'Impresa o delle imprese ausiliarie.

A.4) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART.186 BIS DEL R.D. 16.03.1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla

gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

A.5) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

A.6) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti, ovvero della percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro, ovvero della percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o con funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del d.lgs. n. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del lavoro, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del lavoro, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

A.7) EVENTUALE/I PROCURA/PROCURE

A.8) EVENTUALE DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

A.9) DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DI REQUISITI SPECIALI

A.10) EVENTUALE ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

A.11) CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il pagamento del contributo obbligatorio in favore dell'ANAC, è pari a euro 18,00 (diciotto/00), ai sensi dell'art. 2 della deliberazione ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025".

L'operatore economico può acquisire tutte le informazioni utili sulle modalità di versamento del contributo al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Si raccomanda di procedere al pagamento con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 10.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Solo in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Nel caso di R.T.I. o Consorzi il versamento è unico. In tali casi il versamento dovrà essere effettuato:

- in caso di R.T.I., sia costituito sia costituendo, dall'impresa mandataria del raggruppamento stesso;
- in caso di Consorzio stabile, dal Consorzio stesso;
- in caso di Consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di R.T.I.

13. OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce a Sistema, a pena di esclusione, nella Busta tecnica virtuale la documentazione indicata nella tabella che segue:

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Relazione tecnico-illustrativa	Tecnica
Schede tecniche prodotto	Tecnica
Relazioni richieste nel DM 23 giugno 2022, pubblicato in G.U.R.I. n. 184 del 8 agosto 2022, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.	Tecnica
Eventuale: in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento	Tecnica
Eventuale: dichiarazione su eventuali segreti tecnici o commerciali	Tecnica
Eventuale: copia aggiuntiva dell'offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza	Tecnica

La Relazione tecnica, avente ad oggetto la proposta tecnico illustrativa della fornitura, deve contenere in forma chiara e sintetica una descrizione dettagliata della fornitura proposta, delle soluzioni progettuali, delle caratteristiche funzionali ed estetiche degli arredi, nonché delle modalità di consegna e montaggio; deve articolarsi sulla base dei criteri (e sub-criteri) di valutazione elencati nella sottostante tabella e comporsi al massimo di n. 10 (dieci) pagine. Per "pagina" deve intendersi una "facciata". Le pagine eccedenti suddetto limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.

I prodotti offerti dovranno avere requisiti tecnici **"equivalenti"** (o **"superiori"**) ai prodotti richiesti nel capitolato tecnico. In caso contrario, si procederà alla non accettazione dei prodotti offerti e alla conseguente **esclusione dalla gara**. L'offerta tecnica deve rispettare, pena **l'esclusione dalla procedura di gara**, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Di seguito la sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi, e in particolare nella colonna "Tipo", con la lettera:

- "D", vengono indicati i punteggi "DISCREZIONALI", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice;

- “T” vengono indicati i Punteggi “TABELLARI”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Si precisa che nell’individuare gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica la stazione appaltante, trattandosi di forniture per le quali è vigente un decreto sui CAM, tiene conto dei criteri premianti ivi indicati.

ID	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB – CRITERI DI VALUTAZIONE		TIPO	P. MAX	P. TOT
a)	Qualità della fornitura	1.1	Qualità della fornitura in termini delle caratteristiche tecniche e costruttive	D	14	26
		1.2	Qualità della fornitura in termini di estetica, coerenza formale di stile e design e funzionalità	D	6	
		1.3	Qualità della fornitura in termini di semplicità di manutenzione, di reperimento dei pezzi di ricambio, della modalità di montaggio ed installazione	D	6	
b)	Caratteristiche funzionali, di sostenibilità dei materiali e green economy	2.1	Modularità della singola fornitura	D	5	23
		2.2	Utilizzazione e manutenzione della fornitura, anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, e alla sostenibilità dei materiali in conformità ai CAM	D	16	
		2.3	Accessori e componenti aggiuntivi atti a migliorare la funzionalità dei mobili (arredi e complementi di arredo, etc.) proposti	D	2	
c)	Proposte migliorative sui materiali	3.1	Proposte migliorative e/o aggiuntive in ordine materiali impiegati per il singolo arredo	D	10	10
d)	Parità di genere	4.1	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al d.lgs n. 198/2006	T	2	2
e)	Tempi di consegna	5.1	Riduzione delle tempistiche occorrenti per la consegna della fornitura nel rispetto della c.d. formula del “pronto all’uso”	T	6	6
f)	Tempi di montaggio	6.1	Riduzione delle tempistiche occorrenti per il montaggio della fornitura	T	6	6
g)	Estensione garanzia	7.1	Garanzia e servizio di manutenzione post vendita addizionale oltre il tempo posto a base di gara.	T	5	5
h)	Certificazioni possedute	8.1	Certificazione del sistema di gestione ambientale	T	2	2
PUNTEGGIO MAX						80

Alla Relazione tecnica dovranno quindi essere allegati:

- **Schede tecniche** dettagliate e riferite a ciascun prodotto offerto, da cui si evincano in maniera chiara ed inequivocabile le caratteristiche di ciascun prodotto in termini di qualità e caratteristiche dei materiali utilizzati, caratteristiche tecniche e costruttive, caratteristiche estetiche e funzionali; per ogni articolo offerto dovranno essere indicati i materiali componenti, le finiture superficiali, la marca, ditta produttrice, la serie, il modello o il tipo, le caratteristiche tipologiche, le dimensioni, eventuali sistemi di fissaggio, ulteriori specifiche e certificazioni aggiuntive rispetto ai requisiti minimi richiesti nonché eventuali migliorie da descrivere nel dettaglio evidenziando il vantaggio rispetto allo standard richiesto; tali schede dovranno riportare altresì materiale grafico e/o fotografico, anche estratti da depliant illustrativi e cataloghi, riferiti ai prodotti offerti da cui si evincano chiaramente le caratteristiche di ogni articolo offerto;

- **Relazioni tecniche** attestanti:

1) la conformità della fornitura proposta ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) Arredi per interni – edizione 2022, di cui al DM 23 giugno 2022, pubblicato in G.U.R.I. n. 184 del 8 agosto 2022, e comprovanti il rispetto dei requisiti ambientali, dei criteri di sostenibilità e delle eventuali certificazioni ecologiche previste (es. relazioni su imballaggi, materiali, processi produttivi, etc..);

2) la reazione al fuoco dei materiali, la quale non dovrà risultare inferiore a:

- IIM per gli arredi imbottiti;
- 1 per gli altri arredi.

Oltre alle Relazioni si possono allegare anche eventuali dichiarazioni del produttore, certificazioni ambientali e rapporti di prova a supporto.

L'offerta del partecipante non verrà valutata dalla Commissione giudicatrice, in caso di carenze della documentazione relativa all'Offerta Tecnica che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato e priva di qualsivoglia indicazione di carattere economico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Inoltre, in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 del Codice in materia di ACCESSO AGLI ATTI, l'Operatore Economico partecipante dovrà allegare:

1. una **dichiarazione firmata con l'indicazione delle parti della Relazione Tecnica coperte da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali dette parti dell'offerta sono da segretare ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice.
2. una **copia firmata della Relazione Tecnica adeguatamente oscurata** nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

In mancanza di quanto sopra, la Relazione Tecnica dell'offerente si intende priva di segreti tecnici o commerciali da oscurare.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e, ove ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente, di procedere ai sensi del comma 6 del sopra citato art. 36, segnalando la circostanza all'ANAC, la

quale **potrà irrogare una sanzione pecuniaria** nella misura stabilita dall'art. 222, comma 9, del Codice (ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione), qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento.

In caso di avvalimento premiale deve altresì essere presentato il relativo contratto di avvalimento. L'offerta tecnica è sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

14. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce, a pena di esclusione, la propria offerta economica, consistente nel modello generato dal Sistema, indicando sul relativo campo messo a disposizione dal sistema MePA il ribasso percentuale ovvero lo sconto percentuale unico da applicare sugli importi unitari di riferimento dei prodotti posti a base di gara, come indicati nell'allegato "Ulteriori elementi dell'offerta economica", al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

A corredo dell'offerta economica l'OE dovrà indicare, nell'allegato "Ulteriori elementi dell'offerta economica", oltre al ribasso percentuale, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi della manodopera. Dovrà altresì essere indicato il CCNL applicato ed il relativo codice alfanumerico unico, nonché l'impegno ad assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.

L'Offerta dovrà, comunque, essere congrua rispetto all'entità e alle caratteristiche delle forniture e adeguata e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.

Ai sensi dell'art. 110 comma 5, lettera d) del Codice, in sede di eventuale verifica dell'offerta anomala l'AGCM verificherà che il costo della manodopera non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle, in appresso citate, di cui all'art. 41, comma 13 del Codice. Ai sensi degli artt. 41, comma 13 e 110 commi 5 e 6 del Codice, il costo del personale non potrà essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione.

Resta fermo che gli oneri di sicurezza per rischi interferenti, indicati al paragrafo 3.4 che precede, non possono essere soggetti a ribasso d'asta.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Potrà essere prodotta una sola offerta. Non sono, pertanto, ammesse offerte alternative o successive.

Il ribasso percentuale offerto si intende omnicomprensivo con tutte le voci incluse e nessuna esclusa.



Sono inammissibili le offerte che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica è sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato saranno considerate nulle.

L'offerta del partecipante non verrà valutata, in caso di carenze della documentazione relativa all'Offerta Economica che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata *sulla base del* miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite, con l'attribuzione fino ad un massimo di 100 punti così suddivisi:

	<i>Punteggio massimo</i>
<i>OFFERTA TECNICA</i>	80
<i>OFFERTA ECONOMICA</i>	20
TOTALE	100

Si precisa che non sono ammesse offerte per parti della fornitura né varianti al Capitolato Tecnico.

16. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico è effettuata in relazione ai seguenti criteri di natura discrezionale e tabellare:

Criteri di valutazione di cui al par. lettere:	Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:	punteggio massimo:
a) Qualità della fornitura	sub-criterio 1.1: sarà considerata migliore l'offerta che prevede arredi e complementi di arredo che risultano essere costituiti da componenti che presentano una maggiore robustezza e resistenza, maggiore durabilità nel tempo, stabilità sia dei singoli componenti che dell'intera fornitura; in particolare saranno considerati e valutati gli aspetti di	14

	<p>seguito elencati: caratteristiche costruttive dei prodotti; qualità dei materiali impiegati; qualità nell'assemblaggio dei componenti e degli elementi di giunzione; qualità delle finiture superficiali; omogeneità della finitura bordo/piano di lavoro, delle strutture e delle ante apribili; gamma dei colori offerti; caratteristiche prestazionali e meccaniche dei prodotti; eventuali certificazioni dei prodotti; igiene e sicurezza dei prodotti offerti (parti realizzate senza giunzioni e rilievi, superfici lisce, assenza di parti ruvide, qualità meccaniche dei prodotti, modalità di montaggio, etc.); classe di reazione al fuoco (numero e tipologie di prodotti con relativa classe 2, 1 o 0);</p>	
	<p>sub-criterio 1.2: sarà considerata migliore l'offerta che prevede arredi e complementi di arredo che abbiano un'estetica gradevole e lineare improntata alla bellezza della semplicità e dei dettagli, e all'omogeneità di forme stile e design dei prodotti nonché che presentino una spiccata funzionalità; in particolare saranno considerati e valutati i seguenti aspetti: caratteristiche ergonomiche (comfort, adattabilità, usabilità dei prodotti); completezza della gamma delle linee di arredo offerte e dei loro complementi; personalizzazione (flessibilità nella personalizzazione dei prodotti, disponibilità per diversa composizione dei prodotti che costituiscono i vari "sistemi" di arredo, anche rispetto agli standard di produzione, ecc.); design generale; caratteristiche dei sistemi predisposti per il cablaggio impiantistico per scrivanie, tavoli, etc.;</p>	6
	<p>sub-criterio 1.3: sarà considerata migliore l'offerta che prevede arredi e complementi di arredo le cui modalità di manutenzione, montaggio, installazione e reperimento pezzi di ricambio siano semplici e di facile intuizione: in particolare saranno valutati la semplicità di fruizione e le caratteristiche che consentano una maggiore affidabilità in termini di cicli di utilizzo</p>	6
<p>b)Caratteristiche funzionali e green economy</p>	<p>sub-criterio 2.1: sarà considerata migliore l'offerta che presenti arredi progettati secondo principi di modularità ossia componibili in diverse configurazioni in modo da consentirne l'eventuale riallocazione in ambienti di lavoro di dimensione ovvero di forma diverse. Gli O.O.E.E. devono documentare la caratteristica tramite schede tecniche di prodotto o altra documentazione che mostri le possibilità di componibilità modulare;</p>	5

	<p>sub-criterio 2.2: sarà considerata migliore l’offerta che dimostri una riduzione dei costi di utilizzazione e manutenzione, anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita del bene (possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni offerti oppure abbia una prestazione pari alla classe A dello schema “<i>Made Green in Italy</i>” (MGI) di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 marzo 2018, n. 56, ottenuto sulla base delle Regole di Categoria riferite agli arredi) nonché alla sostenibilità dei materiali, in ossequio ai CAM vigenti, in particolare con riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arredi a baso contenuto di formaldeide: è attribuito un punteggio premiante all’Operatore Economico che offre arredi realizzati con pannelli a base di legno fabbricati con resine di tipo NAF (No Added Formaldehyde, senza formaldeide aggiunta); - Additivi ritardanti di fiamma per le imbottiture: è attribuito un punteggio premiante all’Operatore Economico che offre arredi con imbottiture realizzate con additivi ritardanti di fiamma non alogenati; - Etichettature ambientali: è attribuito premiante nel caso in cui il prodotto rechi il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, oppure abbia una prestazione pari alla classe A dello schema “<i>Made Green in Italy</i>” (MGI) di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 marzo 2018 n. 56, ottenuto sulla base delle Regole di Categoria riferita agli arredi; - Rivestimenti riciclati: è attribuito un punteggio premiante all’Operatore Economico che offre arredi in cui i prodotti tessili impiegati per il rivestimento siano costituiti da materiale riciclato. I concorrenti devono documentare la caratteristica tramite schede di prodotto dei tessuti utilizzati per la tappezzeria contenenti informazioni sul contenuto di materiale riciclato dimostrate mediante una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato; ▪ ReMade in Italy® con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato; 	<p>16</p>
--	--	------------------

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato e relativo allegato. 	
	<p>sub-criterio 2.3: sarà considerata migliore l’offerta che prevede accessori e/o componenti aggiuntivi, rispetto alle prescrizioni minime indicate nel Capitolato e nella documentazione di gara, atti a migliorare la funzionalità, la durabilità e la vita utile di ciascun bene;</p>	2
c) Proposte migliorative sui materiali	<p>sub-criterio 3.1: sarà considerata migliore l’offerta in cui l’O.E. propone migliorie sulla qualità, utilità ed adeguatezza alle esigenze dell’AGCM dei materiali dei singoli prodotti offerti per aspetti non ricompresi nei precedenti criteri e subcriteri di valutazione (quali ad esempio: una tipologia di legno di qualità superiore)</p>	10
d) Parità di genere	<p>sub-criterio 4.1: sarà considerata migliore l’offerta in cui l’O.E. dimostri di possedere la certificazione di parità di genere (UNI/PdR 125:2022). In caso di possesso saranno attribuiti i seguenti punteggi premianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 2 (due) punti al Concorrente che allega copia della certificazione all’Offerta Tecnica ❖ 0 (zero) punti al Concorrente che non allega copia della certificazione all’Offerta Tecnica. 	2
e) Tempi di consegna	<p>sub-criterio 5.1: sarà considerata migliore l’offerta che dimostri di poter ottimizzare i tempi di consegna posti a base di gara per la fornitura, nel rispetto la c.d. formula “<i>pronto all’uso</i>”;</p> <p>il punteggio sarà attribuito in funzione dei giorni di riduzione offerti dall’OE in meno rispetto ai 30 giorni posti a base di gara, secondo il dettaglio di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ oltre a 17 giorni di riduzione punti 6; ❖ da 14 a 16 giorni di riduzione punti 5; ❖ da 11 a 13 giorni di riduzione punti 4; ❖ da 8 a 10 giorni di riduzione punti 3; ❖ da 4 a 7 giorni di riduzione punti 2; ❖ da 1 a 3 giorni di riduzione punti 1; ❖ 0 giorni di riduzione punti 0. 	6

<p>f) tempi di montaggio</p>	<p>sub-criterio 6.1: sarà considerata migliore l'offerta che dimostri, <u>descrivendone le modalità</u>, di poter ottimizzare i tempi di montaggio posti a base di gara per la fornitura</p> <p>il punteggio sarà attribuito in funzione dei giorni di riduzione offerti dall'OE in meno rispetto ai 30 giorni posti a base di gara, secondo il dettaglio di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ oltre a 23 giorni di riduzione punti 6; ❖ da 20 a 23 giorni di riduzione punti 5; ❖ da 16 a 19 giorni di riduzione punti 4; ❖ da 10 a 15 giorni di riduzione punti 3; ❖ da 5 a 9 giorni di riduzione punti 2; ❖ da 1 a 4 giorni di riduzione punti 1; ❖ 0 giorni di riduzione punti 0. 	<p>6</p>
<p>g) Estensione garanzia</p>	<p>sub-criterio 7.1: sarà considerata migliore l'offerta che prevede una estensione temporale del servizio di assistenza e manutenzione post vendita, nonché una garanzia per un periodo temporale superiore al quinquennio previsto dal DM Ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022 <i>“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni”</i>; il punteggio sarà attribuito in funzione del numero di anni aggiuntivi rispetto ai 5 anni posti a base di gara, secondo il dettaglio di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 5 o più anni di garanzia extra punti 5; ❖ 4 anni di garanzia extra punti 4; ❖ 3 anni di garanzia extra punti 3; ❖ 2 anni di garanzia extra punti 2; ❖ 1 anno di garanzia extra punti 1; <p>meno di 1 anno di garanzia extra punti 0</p>	<p>5</p>
<p>h) Certificazioni possedute</p>	<p>sub-criterio 8.1: sarà considerata migliore l'offerta in cui l'O.E. dimostri di possedere la certificazione del sistema di gestione ambientale certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS. In caso di possesso saranno attribuiti i seguenti punteggi premianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 2 (due) punti al Concorrente che allega copia della certificazione all'Offerta Tecnica ❖ 0 (zero) punti al Concorrente che non allega copia della certificazione all'Offerta Tecnica. <p>Le Certificazioni devono essere in corso di validità e rilasciate nell'ambito di settori coerenti con la categoria di riferimento. Nell'oggetto di certificazione dovranno rientrare le attività di produzione e/o commercializzazione (o fornitura) di arredi.</p>	<p>2</p>

--	--	--

17. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione giudicatrice di cui al successivo paragrafo 20, determina i coefficienti **V(a)** relativi a ciascun criterio **a), b) e c)** e sub-criterio di natura qualitativa **1.1,1.2,1.3, 2.1,2.2 ,2.3 e 3.1** attraverso la trasformazione in coefficienti, variabili tra 0 e 1 (all'offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente 1 e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al proprio punteggio ottenuto) con approssimazione alla seconda cifra decimale, della somma delle preferenze attribuite dai commissari, mediante il "confronto a coppie".

Nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario, per il calcolo di ogni coefficiente **V(a)** determina la preferenza fra ogni coppia di offerte attraverso la seguente tabella:

- preferenza massima: 6 punti
- preferenza grande: 5 punti
- preferenza media: 4 punti
- preferenza piccola: 3 punti
- preferenza minima: 2 punti
- parità: 1 punto

Per ognuno dei criteri **a), b) e c)** (e relativi sub-criteri) qualora le offerte da sottoporre a valutazione siano solo due, in sostituzione del metodo del confronto a coppie, il coefficiente sarà determinato nel seguente modo: 1) calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 2) si procede, quindi, ad attribuire il valore 1 alla media più alta e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Si precisa, infine, che in presenza di un'unica offerta, il coefficiente sarà determinato mediante il calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

La Commissione giudicatrice, per i criteri **d), e), f), g) e h)** (**e relativi su criteri**) attribuirà o non attribuirà i relativi punteggi fissi e predefiniti in ragione del possesso o meno di quanto specificamente richiesto.

E' previsto che per ciascun sub-criterio di valutazione di cui si compone la parte tecnica, il concorrente che ha presentato l'offerta migliore ottenga il punteggio massimo previsto per il relativo sub-criterio. Non sono invece previste ulteriori riparametrazioni dei punteggi ottenuti per la parte tecnica.

18. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La Commissione giudicatrice, al fine dell'attribuzione del punteggio per l'offerta economica, terrà conto del ribasso percentuale offerto rispetto all'importo posto a base d'asta per lo svolgimento della fornitura nel suo complesso oggetto del presente appalto per l'intera durata della stessa.

La determinazione del coefficiente riferito al **solo elemento del prezzo** sarà calcolata applicando la formula bilineare, al ribasso percentuale offerto con attribuzione fino a n. 2 decimali, utilizzando la seguente formula:

V(a)	(per Aa <= Asoglia)	=	$X * Aa / Asoglia$
V(a)	(per Aa > Asoglia)	=	$X + (1,00 - X) * [(Aa - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]$

dove:

V(a)	=	coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)
Aa	=	ribasso percentuale offerto dal concorrente (a)
Asoglia	=	media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale sul prezzo) dei concorrenti
Amax	=	massimo ribasso percentuale offerto
X	=	0,90

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando V(a) per il punteggio massimo attribuibile ovvero 20 punti.

19. PUNTEGGI FINALI

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base del criterio qualità/prezzo, viene effettuato dalla Stazione Appaltante applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a) (punteggio complessivo);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n =sommatoria

Il risultato del prodotto $[W_i * V(a)_i]$ viene arrotondato per eccesso/difetto alla seconda cifra decimale.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari per i criteri **d), e), f), g) e h)** di cui al paragrafo 13, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

La graduatoria finale verrà redatta sulla base dei punteggi totali conseguiti da ciascun concorrente dati dalla sommatoria dei punteggi tecnici ed economici.

L'aggiudicazione avverrà a beneficio del concorrente che avrà realizzato il punteggio complessivo maggiore.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, verrà individuato quale migliore offerente il concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nell'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il ribasso e l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa entro il termine assegnato. E' collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga *l'ex aequo* si procederà all'individuazione del migliore offerente mediante sorteggio pubblico, previa comunicazione ai concorrenti della data e dell'ora in cui esso sarà effettuato.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 36/2023, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Autorità trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara verrà svolta con procedura di acquisto telematico mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Si richiamano, in particolare, gli artt. 50, 51, 52, 53 delle "Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione", che si intendono qui integralmente trascritti, significando che gli stessi troveranno applicazione ai fini della presente procedura.

La prima sessione avrà luogo il **giorno 6 maggio 2026 alle ore 12.00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata.

Il Responsabile della fase di affidamento procederà alla verifica della documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse e bloccate dal sistema, e procederà a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla successiva fase di gara.

La commissione giudicatrice procederà all'apertura delle offerte presentate. In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che superano in entrambi i parametri, tecnico ed economico, i quattro quinti del punteggio massimo complessivo attribuibile. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP con il supporto della Commissione giudicatrice, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

23. SICUREZZA: DUVRI E DVR

La fornitura oggetto di gara rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di disporre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) affinché nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto vengano rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'Impresa dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei principi di cui sopra.

L'aggiudicatario dovrà produrre, ai fini della stipula del contratto, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo ai servizi e alle attività descritte nel Capitolato Tecnico, corredato da tutti gli allegati obbligatori per legge e firmato digitalmente.

Acquisito il suddetto documento, l'AGCM ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio delle prestazioni, l'integrazione e/o l'adeguamento dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo restando che l'Impresa rimane unica responsabile della redazione e dei contenuti del documento stesso.

In aggiunta a quanto sopra, l'Impresa avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità dell'Impresa:

- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;
- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- vigilare ai fini del pieno rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul lavoro notturno;
- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AGCM.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, l'AGCM ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto e le relative misure di prevenzione e protezione.

L'interferenza è la circostanza che si verifica se durante l'espletamento dei servizi si ha un contatto rischioso tra il personale dell'AGCM o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti.

Il DUVRI costituirà parte integrante del contratto di appalto e avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'aggiudicatario dovrà altresì produrre, ai fini della stipula del contratto, il predetto DUVRI sottoscritto digitalmente dal proprio legale rappresentante per presa visione.

L'AGCM, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà procedere alla revisione e all'aggiornamento in corso d'opera del DUVRI. L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

La stazione appaltante comunicherà, ai sensi dell'art. 90, comma 1. lett. b) entro 5 giorni dall'aggiudicazione della gara, l'esito della stessa all'aggiudicatario nonché, ai sensi della lett. c) del suddetto disposto normativo, l'aggiudicazione e il nome dell'aggiudicatario ai soggetti indicati alla lett. c) del medesimo disposto normativo.

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 63 del Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in modalità elettronica secondo le regole dell'*e-procurement* sul Mepa. Ai fini della stipula, il contratto sottoscritto dal Punto Ordinante sarà caricato a sistema entro il termine di validità dell'offerta.

Ai sensi dell'art.18, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato I.4, l'Aggiudicatario, all'atto della stipula, dovrà provvedere al pagamento delle spese per l'imposta di bollo sui contratti pubblici, pari a euro 120,00, così come rideterminata nel valore, in funzione delle fasce di importo del contratto, dalla tabella A dell'art. 3 dell'Allegato I.4, con modalità telematiche, utilizzando il modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*" (F24 ELIDE).

Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) e deve far riferimento al **codice tributo 1573** "*Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*", secondo quanto indicato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28 giugno 2023.

L'Aggiudicatario dovrà fornire all'Autorità la documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta.

Ai fini della stipula e a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento contrattuale, l'aggiudicatario deve presentare entro il termine che verrà assegnato dalla Stazione appaltante in sede di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, la **garanzia definitiva** ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 36/2023, pari al 5% dell'importo massimo contrattuale.

L'aggiudicatario dovrà altresì produrre la dichiarazione circa la **tracciabilità dei flussi finanziari**.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata per motivi di urgenza.

25. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

26. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (via Flaminia, n. 189 - 00196 Roma), nel rispetto dei termini di cui all'art. 120 del d.lgs. n.104/2010.

Roma 14 aprile 2026

Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti
Antonello Schettino